



**COMUNE DI NEPI**  
( Provincia di Viterbo )

**Regolamento di Polizia Mortuaria**  
**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.2007**

CAPITOLO X  
INUMAZIONI

**Art. 64**  
**Utilizzazione dei campi comuni**

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi vanno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.

Possono essere previste aree cimiteriali destinate a sepolture di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.

**Art. 65**  
**Fosse comuni: cippi**

Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Tale cippo è posto subito dopo aver coperto con terra la fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo è applicata l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento

**Art. 67**  
**Fosse comuni: dimensioni e distanze**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2, la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80; **non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono una estensione maggiore di 2/3 delle fosse. ( 1.47 x 0.53 )**

Le fosse estese devono distare l'una dall'altra almeno **m. 0.50** da ogni lato.

Questo spazio non può essere coperto da materiale impermeabile e deve essere lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

**Art. 72**  
**Abbellimenti delle tombe. Limitazioni relative a piante ed arbusti**

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, possono essere deposti fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole possono occupare soltanto la superficie della fossa.

In caso di inadempienza, il Responsabile del competente ufficio comunale disporrà di autorità lo sgombero, il taglio ed anche lo sradicamento. All'infuori di quanto indicato nel presente regolamento per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

**Art. 73**  
**Tombe comuni: progettazione ed ornamenti**

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di **croci o lapidi** in pietra o marmo con le seguenti massime dimensioni:

- **Croce 0,80 h x 0,50 l;**
- **Lapide di forma rettangolare 0,80 h x 0,50 l;**
- **Basamento rivestito in Pietra 0,60 x 0,40.**

Tale collocamento deve essere autorizzato dal Responsabile dell'area servizi Tecnici, previa presentazione di idoneo progetto. Le scritte dovranno riportare: il nome, il cognome, l'anno, il mese e il giorno di nascita e di morte della persona defunta. Ulteriori iscrizioni integrative saranno soggette a preventiva autorizzazione in sede di presentazione del progetto di cui sopra.